

	STUDIO NOTARILE Dott. FRANCESCO SAIA Avenue du Conseil des Commis, 12 11100 AOSTA Telefono e Fax 0165.363944	
	REP. N. 124.307	RACC. 44.782
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI AOSTA
	dell'Associazione LEGA ISLAMICA AUTONOMA IN VALLE D'AOSTA con	IN DATA 03/05/2023
	sede in Aosta Via Carrel n. 41.	AL N. 2456 S 1/T
	REPUBBLICA ITALIANA	con EURO - //
	L'anno duemilaventitre.	
	Il giorno due del mese di maggio alle ore diciotto.	
	(2 Maggio 2023)	
	In Aosta, nel mio Studio in Avenue du Conseil des Commis, 12.	
	Innanzi a me Dottor Francesco Saia, Notaio in Aosta, iscritto	
	presso il Collegio Notarile di Aosta, è presente il signor:	
	CHAIB EL AYNE Mohamed, nato a Casablanca, il giorno 18 agosto	
	1967, residente a Verrayes, Fraz. Cort n. 18, codice fiscale	
	CHB MMD 67M18 Z330L, nella sua qualità di Presidente della	
	Associazione del Terzo Settore denominata:	
	"LEGA ISLAMICA AUTONOMA IN VALLE D'AOSTA", con sede in Aosta	
	(AO), via Giorgio Carrel n. 41, codice fiscale 91044930070,	
	della cui identità qualifica e poteri Io Notaio sono certo il	
	quale mi richiede di redigere il verbale di assemblea straor-	
	dinaria della Associazione riunitasi in questo giorno luogo ed	
	ora in seconda convocazione essendo la prima convocazione in	
	data odierna alle ore sette andata deserta, per discutere e	
	deliberare sul seguente:	
	<u>ORDINE DEL GIORNO</u>	
	- modifiche statutarie in merito alla variazione degli artico-	

	li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,	
	18 richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 9 marzo 2023 a	
	seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione in	
	quanto non conforme allo stato attuale ai requisiti di legge	
	richiesti dal codice del terzo settore.	
	Assume la presidenza dell'assemblea a norma di Statuto il com-	
	parente, il quale constata:	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;	
	- che è presente il Consiglio direttivo nelle persone dei si-	
	gnori;	
	<CHAIB EL AYNE Mohamed sopra generalizzato,	
	<BERNHAR ABDELKRIM, nato a Douar Ait Boumhnd, Marocco, il	
	giorno 27 dicembre 1970, residente a Aosta, Via Abbé Henry n.	
	4, codice fiscale BRN BLK 70T27 Z330I>,	
	<HIFDI EN NAKABI, nato a Beni Khlef, Marocco, il giorno 27 di-	
	cembre 1983, residente a Aosta, Via Monte Emilius n. 37, codi-	
	ce fiscale HFD NKB 83T27 Z330G>,	
	TAYEB ABDELATI, nato a Casablanca in Marocco, il giorno 19 di-	
	cembre 1965, residente a Aosta, via Capitano Chamonin n. 31,	
	codice fiscale TYB BLT 65T19 Z330Y>,	
	SHAKER Khouloud nata El Kalyoubia (Egitto) il 08 gennaio 1995,	
	residente ad Aosta Via Carrel n. 37, codice fiscale SHK KLD	
	95A48 Z336I; che rappresentano anche gli unici associati in-	
	tervenuti;	
	- che l'assemblea è validamente costituita e tutti gli inter-	

	venuti sono cittadini Italiani;	
	Il Presidente esposti i motivi che richiedono le modifiche	
	dello statuto sociale di cui sopra richieste dalla nuova legi-	
	slazione e invita l'Assemblea a deliberare.	
	Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità	
	DELIBERA	
	- di modificare lo statuto sociale in merito alla variazione	
	degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,	
	15, 16, 17, 18, richieste dall'ufficio RUNTS con PEC in data 9	
	marzo 2023 a seguito della verifica circa i requisiti per l'i-	
	scrizione in quanto non conforme allo stato attuale ai requi-	
	siti di legge richiesti dal codice del terzo settore, che al	
	presente atto si allega sotto la lettera "A" per formarne par-	
	te integrante e sostanziale dispensatamene dalla parte compa-	
	rente la lettura presente l'assemblea , e autorizzare il com-	
	parente, a tutte quelle modifiche aggiunte o soppressioni di	
	carattere non sostanziale che venissero eventualmente richie-	
	ste dalle competenti autorità e a provvedere ai successivi	
	adempimenti previsti dalla normativa sugli Enti del Terzo Set-	
	tore.	
	L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere:	
	alla trasmissione al RUNTS all'indirizzo PEC politi-	
	che_sociali@pec.regione.vda.it lo statuto aggiornato entro	
	60(sessanta) giorni dalla ricezione della richiesta;	
	a espletare i successivi adempimenti non appena sarà avvenuto	

il consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS. In particolare,
il Presidente con il proprio SPID e la propria firma digitale
dovrà implementare/variare i dati sul portale RUNTS e deposi-
tare il bilancio 2021, approvato dall'Assemblea, redatto se-
condo le indicazioni ministeriali, sul portale entro 90 giorni
dall'avvenuto consolidamento di iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto
la parola l'assemblea viene sciolta alle ore diciotto e minuti
venti. **Il presente atto è esente da qualsiasi imposta art. 82
D.Lgs. 117/2017 e art. 26 D.Lgs 105/2018.**

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto
al comparente, che lo approva, conferma e con me lo sottoscri-
ve alle ore diciotto e venti. Scritto in parte da persona di
mia fiducia ed in parte da me su un foglio di cui occupa tre
intere facciate e quanto di questa.

In originale firmato

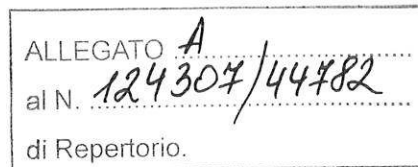
CHAIB EL AYNE Mohamed

Francesco SAIA notaio



STATUTO

esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017



ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

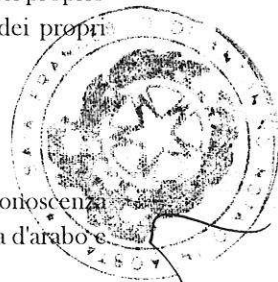
1. È costituita, in conformità alla Carta Costituzionale, l'associazione denominata **Lega Islamica Autonoma in Valle d'Aosta**, in acronimo **L.I.A.V.A.**. Essa è disciplinata dal presente statuto, dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e s.m.i. e dalle norme del Codice civile in quanto compatibili.
2. Essa assumerà la forma giuridica di organizzazione di volontariato solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore e la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Lega Islamica Autonoma in Valle d'Aosta - ODV" oppure "Lega Islamica Autonoma in Valle d'Aosta - organizzazione di volontariato", oppure ancora "L.I.A.V.A. OdV" e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha la sede legale nel comune di Aosta, via Carrel n.41 bis ed opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. La sede è anche il luogo utilizzato per la pratica del culto della fede islamica. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.
4. L'associazione è autonoma, non aderente né dipendente a/da altre organizzazioni in Italia e/o all'estero.

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito del proprio oggetto prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione si propone i fini sottoindicati:

- Favorire l'aggregazione fra persone di fede musulmana, avvicinare le famiglie e diffondere la conoscenza della cultura islamica anche attraverso la formazione di organi e strutture culturali quali la scuola d'arabo e la biblioteca nonché attraverso l'organizzazione di incontri e conferenze.
- Favorire l'inserimento e l'integrazione della comunità islamica nella società valdostana e, più in generale, italiana salvaguardandone però cultura, tradizioni, identità e soprattutto fede. Per quest'ultima finalità l'associazione potrà realizzare la costruzione di una moschea come luogo di culto, eventualmente individuando un luogo più adatto di quello attualmente adibito agli scopi dell'Associazione, con annessi parcheggi, mensa e sala congressi.
- Organizzare feste e rituali specifici di ogni festività del calendario islamico.
- Incentivare la conoscenza della cultura, della letteratura e dell'arte islamica da parte del pubblico generale mediante iniziative culturali, accademiche e sociali, anche attraverso la collaborazione con altre associazioni ed altri enti nonché attraverso stampa o altri mezzi di comunicazione e diffusione.
- Organizzare corsi, convegni, lezioni, conferenze, laboratori, gruppi di discussioni per mantenere e valorizzare la cultura araba e promuovere ed approfondire la religione islamica.



Handwritten signature

Handwritten signature

- Favorire il dialogo con altre confessioni religiose e promuovere rapporti con altri soggetti sociali nel pieno rispetto della legge vigente.
- Promuovere e sostenere attività in favore di cause quali giustizia, pace, salvaguardia dei diritti umani e dei servizi sociali, volontariato e benessere della comunità musulmana e non.
- Istituire una scuola di lingua araba riconosciuta da una istituzione internazionalmente riconosciuta.
- Dotarsi infine di un giornale di divulgazione di cultura e di sostegno all'integrazione.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera i) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera j) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera k) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera n) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera r) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera t) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera u) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera v) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il tutto ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera w) del D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività connessa direttamente alle finalità sopra indicate nonché quelle ad esse accessorie e integrative e di sostegno.

L'Associazione organizza la celebrazione di tutte le festività religiose della comunità musulmana in Valle d'Aosta.

ART. 3 - ASSOCIATI

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sono previsti i seguenti tipi di associati, o soci: fondatori ed ordinari:

- Sono soci fondatori quei soggetti che hanno contribuito alla fondazione stessa dell'Associazione oppure alla realizzazione degli obiettivi principali;
- Sono soci ordinari quei soggetti che condividono le finalità dell'Associazione, vi aderiscono nel corso della sua esistenza e sono in regola con i versamenti cui sono tenuti.

ART. 4 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato il quale si impegna ad accettare, in caso di ammissione, le norme dello statuto sociale, dei regolamenti e in generale delle disposizioni interne e a partecipare alla vita associativa. La richiesta di ammissione per i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro.
2. La domanda è esaminata e deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati - la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di socio o associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;



Handwritten signature: CHABEL AYO MOHAMED

- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. In caso di esclusione, l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci avvenuta a seguito della delibera dell'Assemblea che ha ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Comitato Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Comitato Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Comitato Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Anche un socio nel Direttivo può essere espulso previa sussistenza di gravi motivazioni e voto favorevole con maggioranza assoluta dell'Assemblea Generale.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali con le modalità previste all'art. 16;
- dimettersi.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti agli associati e ai loro eredi;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

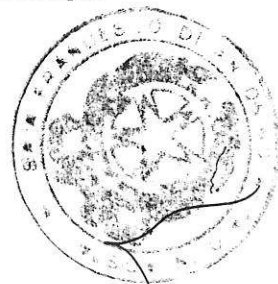
ART. 7 - VOLONTARIATO E RAPPORTI ECONOMICI

1. L'associazione si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo occasionale o non occasionale. Devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo composto da:
 - Presidente
 - Vicepresidente
 - Tesoriere
 - Segretario
 - altri consiglieri
- l'organo di controllo, se nominato dall'Assemblea ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore



Handwritten signature: Francesco...

Handwritten signature: AMBIE...

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. È ammessa una sola delega per associato. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.

2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Gli associati minorenni sono computati ai fini dei quorum assembleari.

3. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 10 giorni dalla data della richiesta.

5. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

6. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le decisioni sono prese con voto palese. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

9. La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;

- elegge e revoca l'organo di controllo ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- elegge e revoca l'organo di revisione ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- approva il programma annuale delle attività predisposto dal Consiglio direttivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo;
- approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o altro organo.

11. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

12. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

2. Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 9 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita,



Giovanni...

il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

3. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 5 anni e i membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese.

5. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo entro 30 giorni. Fino all'elezione del nuovo Consiglio, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

6. Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

7. Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

8. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma annuale e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- nomina il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti associati o le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
- individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

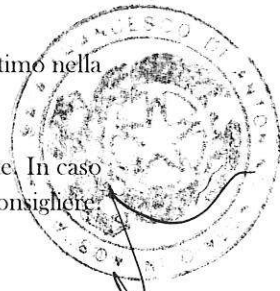
9. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario e inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sono conservati agli atti.

ART. 11 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea.
4. Compete al Presidente la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione e in particolare:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione nei riguardi degli associati e dei terzi;
 - presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
 - sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
 - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 12 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:
 - la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
 - occuparsi delle attività esecutive che si rendano opportune per il corretto funzionamento dell'associazione.
2. Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:



CHABER Ayne Mohamed

- la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
- l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- la predisposizione del bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore. Egli dura in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile. Nel caso in cui sia scelto tra gli associati, non può essere retribuito.

2. L'Organo di controllo in particolare:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.
- può procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Nello specifico l'Organo di controllo:

- verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo;
- verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione;
- verifica il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
- redige la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.

4. L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

5. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. Il componente dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

8. Nei casi previsti dall'art. 31, co 1 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 14 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili, immobili e beni mobili registrati di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

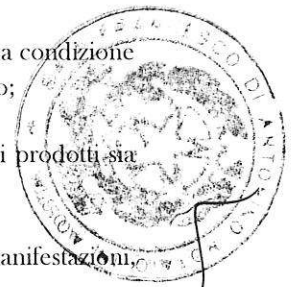
2. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti dalle seguenti attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
 - attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario;
 - cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario;
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
 - organizzazione delle feste e dei rituali specifici di ogni festività del calendario islamico.
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

3. Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Handwritten signature: MAHMOUD EL SYNE

ART. 15 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Tesoriere insieme con il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
3. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 10 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 16 - LIBRI SOCIALI

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali se nominati.
2. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.
3. Al fine di esercitare il diritto di consultare i libri sociali, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi.

ART. 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione.
3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore.

E' copia conforme all'originale firmata a mente di legge, contenuta
in diciassette facciate, rilasciata ad uso amministrativo.

Aosta, Avenue du Conseil des Commis, 12,

Addì 04 Maggio 2023.

